

SCHEDA INFORMATIVA NULLA OSTA AL MATRIMONIO

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) è competente per il rilascio del 'nulla osta almatrimonio' **solo ai rifugiati riconosciuti in Italia ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.**

Il nulla osta rilasciato dall'UNHCR, in virtù di una prassi amministrativa consolidata, può essere ritenuto quale attosostitutivo del nulla osta previsto dall'art. 116 del Codice Civile. **La pratica è gratuita.**

Ciò premesso, si ritiene che il rilascio del nulla osta da parte dell'UNHCR debba essere considerata una delle possibili modalità che consenta al rifugiato di contrarre matrimonio in mancanza del nulla osta rilasciato dalle autorità del proprio Paese, e che è prerogativa delle stesse autorità italiane stabilire diverse o ulteriori procedure, in conformità con quanto previsto dall'articolo 25 della Convenzione di Ginevra del 1951.

I rifugiati possono chiedere il rilascio del nulla osta al matrimonio presso il nostro ufficio (**Via Leopardi 24, 00185Roma¹**) o via mail PEC (protection.unhcr@pec.it) esibendo la seguente documentazione:



- a) **Atto notorio o Atto notarile** (in originale) rilasciato da non oltre sei mesi da un Tribunale, alla presenza di due testimoni, nel quale l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità, il proprio stato libero;
- b) Copia della **decisione di riconoscimento dello status di rifugiato**;
- c) Copia del **permesso di soggiorno** in corso di validità;
- d) Copia di un **documento** valido del **futuro coniuge**;
- e) Specificare il proprio **numero di telefono** e l'**indirizzo** (specificando il nome che compare sul citofono) a cui spedire il nulla osta e l'atto notorio.



I rifugiati che non possono recarsi presso il nostro ufficio, possono espletare la pratica per ottenere il nulla osta al matrimonio tramite **posta/corriere** o a mezzo mail PEC (protection.unhcr@pec.it).

¹ Con riferimento agli orari di apertura si consiglia sempre consultare il sito <https://www.unhcr.org/it/chi-siamo/contatti/>

Una volta ottenuto il nulla osta al matrimonio dal nostro ufficio, è **necessario recarsi all'Ufficio Legalizzazioni della Prefettura di competenza per legalizzare tale documento.**

Nel caso di **richiedenti asilo/titolari di protezione sussidiaria/titolari di altri tipi di protezione**, stante l'assenza di una norma di riferimento, e qualora l'interessato sia impossibilitato a rivolgersi alle autorità del proprio Paese di origine, la procedura che suggeriamo è di richiedere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, o dove si vuole contrarre matrimonio, la pubblicazione delle nozze presentando:

Atto notorio o Atto notarile (in originale) rilasciato da non oltre sei mesi da un Tribunale, alla presenza di due testimoni, nel quale l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità, il proprio stato libero e **dichiarazione scritta** dove si spiegano i motivi per i quali non possono presentare il nulla osta previsto dall'art.116 c.c.

Qualora l'Ufficiale di Stato Civile rigetti in forma scritta la richiesta di pubblicazione delle nozze, sulla base di questo documento l'interessato potrà fare ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 98 c.c., chiedendo che sia il Tribunale ad accertare che non sussistono impedimenti al matrimonio e quindi ad ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di dare luogo alle pubblicazioni delle nozze
La presentazione del ricorso deve essere effettuata con l'ausilio di un avvocato.



Se vi sono problemi nel reperire l'informazione o se si desiderano ulteriori chiarimenti in merito si può contattare l'ufficio tramite e-mail itaro@unhcr.org o telefonicamente al numero **800 093222** .